



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FIORE	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RIONDINO	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LORO	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 53/2021
depositato il 17/03/2021

- avverso AVV. REC. CRED n° T65CRCA00031 REC.CREDITO.IMP
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
ARTUSO STEFANO
PASSEGGIATA DEL CARMINE 2 35137 PADOVA PD

difeso da:
CELEBRON ANNA
PASSEGGIATA DEL CARMINE 2 35137 PADOVA PD

difeso da:
MOSCHETTI FRANCESCO
PASSEGGIATA DEL CARMINE 2 35137 PADOVA PD

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 53/2021

UDIENZA DEL

28/05/2021 ore 10:00

N°

365/21-582-3

PRONUNCIATA IL:

28 MAG, 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 9 LUG, 2021

Il Segretario

L' ASSISTENTE TRIBUTARIO
(GUCCIONE TERESA)

R.G.R. n. 53 del 2021 – Sez. 3[^] - 28 maggio 2021

contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza

FATTO E DIRITTO:

Il ricorso in esame, tempestivamente prodotto, con cui la parte ricorrente, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco Moschetti e dalla dott.ssa Anna Celebron, ha inteso impugnare l'atto di recupero crediti, emesso dall'Agenzia delle Entrate, n. T65CRCA00031/20, prot. n. 130008/2020, notificato in data 23/12/2020, e riferito all'anno d'imposta 2017, relativo all'inammissibilità, ai fini del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3, D.L. 145/2013, delle spese sostenute per *"innovazioni di processo"*, con recupero di credito d'imposta pari ad € 161.020,00.=; oltre irrogazione di sanzioni pari al 100%, deve ritenersi fondato e come tale meritevole di accoglimento.

La pretesa tributaria vantata dall'Ufficio si basa, sulla ripresa a tassazione recupero di credito d'imposta in ricerca e sviluppo, indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2017, operato dalla società, non riconosciuto dall'Amministrazione Finanziaria, in quanto i due progetti posti in essere dalla Società, *"non hanno apportato nessuna innovazione al mercato, ma semplicemente migliorato il proprio processo produttivo attraverso l'applicazione di tecniche già esistenti nel settore e, quindi rientranti nell'attività ordinaria di sviluppo dei processi dell'azienda"*.

Inoltre, l'atto di recupero veniva notificato sia al curatore fallimentare di Nuova Iride srl, che non proponeva impugnazione avverso l'atto emesso, che al sig. Iseppi Massimo, per conoscenza, ex legale rappresentante pro tempore della società. L'Ufficio, in via pregiudiziale, contesta la legittimazione processuale del

ricorrente, nonché la legittimità dell'atto impugnato con relativi sanzioni. Conclude con la richiesta, in via preliminare della declaratoria di inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione passiva processuale da parte del ricorrente; in via principale il rigetto del ricorso confermando la legittimità e fondatezza dell'atto di recupero, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Osserva la Commissione, letti gli atti in causa,

in via preliminare che la pregiudiziale sollevata sollevata dall'Amministrazione Finanziaria, sulla mancata legittimazione processuale del ricorrente, è priva di pregio e non merita accoglimento, stante che:

- a) il dott. Iseppi era destinatario diretto dell'atto impugnato, che gli è stato notificato mediante raccomandata A/R, presso il suo domicilio, dalla stessa Agenzia delle Entrate;
- b) l'atto di recupero non è stato impugnato nei termini di legge dal Curatore, né lo stesso ha comunicato agli Organi della Procedura il proprio disinteresse ad agire, non essendovi, infatti, alcun provvedimento del Giudice o alcuna presa di posizione ufficiale della Curatela che ritenga inopportuno o non conveniente il ricorso.

Ciò premesso, stante l'inerzia della procedura "*in re ipsa*", ed il costante orientamento giurisprudenziale, appare legittima l'impugnazione dell'atto, da parte dell'ex legale rappresentante societario.

Che le argomentazioni mobilitate dalla parte ricorrente, relative alle motivazioni esposte nel ricorso ed approfondite nella memoria datata 13/05/2021, risultano giuridicamente fondate, stante che:

- a) l'Agenzia delle Entrate, pure riconoscendo l'esistenza e l'effettività delle spese



sostenute e dei correlati "progetti di sviluppo", ne disconosce l'intero importo del credito;

b) sussiste nella fattispecie, l'eccesso di potere da parte dell'Ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell'Azienda.

L'Ufficio, ai sensi delle Circ. n. 5/E/2016 e n. 13/E/2017, avrebbe dovuto acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico, e ciò non risulta agli atti.

Alla luce di quanto argomentato, le argomentazioni di parte ricorrente, sono apprezzabili sia in fatto che in diritto, con la conseguenza che devono ritenersi idonee a confutare la pretesa dell'Agenzia delle Entrate.

Questo Collegio accoglie il ricorso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 2.250,00.=. omnicomprensivi.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'atto di recupero crediti, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 2.250,00.=. omnicomprensivi.

Così deciso in Vicenza il 28/05/2021

Il Relatore

Estensore



Il Presidente

